



9 LUG. 2019
Associazione Praugrande
Via Anfossi 9, 18015 Pompeiana (IM)

Verbale Assemblée dei Soci del 13-04-2019

Alle ore 18.00 di Sabato 13-04-2019 si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Praugrande presso il Centro Sociale di via Anfossi, a Pompeiana. Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo uscente Gian Marco Calvini, Roberto Ticchiati, Giuliana Grassi, Alessandro Bloise e Arturo Russo. Partecipano all'Assemblea altri 8 soci dell'Associazione: Patrizia Trecci, Marco Dioguardi, Sabrina Panico, Daniela Lantrua, Rudy Valfiorito, Barbara D'Agostino, Francesco Viale ed Elisa Gulli. Sono poi consegnate 6 deleghe di soci che non sono riusciti ad essere presenti: Margherita Calvini delega a rappresentarla Giuliana Grassi, Sonia Soprano delega Marco Dioguardi, Fausta Oliva delega Daniela Lantrua, Mariagrazia Muratore delega Barbara D'Agostino, Angela Rossignoli delega Patrizia Trecci, Adriano Fantin delega Sabrina Panico.

Verificato il numero legale ai sensi dell'Art.13 "Costituzione e deliberazioni dell'assemblea"

L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno due ore dopo, qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da persona nominata dagli intervenuti, che nomina altresì un segretario. Delle assemblee verranno redatti verbali firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con la maggioranza minima della metà più uno dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

il Presidente Gian Marco Calvini dichiara aperta la seduta.

ODG:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019
2. Rinnovo Consiglio Direttivo
3. Approvazione modifiche Statuto
4. Relazione attività svolte nel 2018
5. Proposte e pianificazione delle attività per il 2019
6. Varie ed eventuali

1.

Roberto Ticchiati prende la parola e illustra ai soci il bilancio consuntivo del 2018 che chiude con proventi pari a €1715,02 e oneri pari a €505,53, ed un avanzo di gestione di €1209,49

Illustra poi il bilancio di previsione del 2019 che chiude con proventi pari a €1889,49 e oneri pari a €1889,49, ed un avanzo di gestione di € 0,00.

Mette poi a votazione sia il bilancio consuntivo che il preventivo, che vengono approvati da tutti i soci presenti all'unanimità.

2.

L'assemblea procede all'elezione del nuovo Direttivo e stabilisce in 5 (cinque) il numero dei componenti per il triennio 2019-2022.

Si candidano i soci: Gian Marco Calvini, Roberto Ticchiati, Giuliana Grassi, Alessandro Bloise, Arturo Russo, Barbara D'Agostino, Rudy Valfiorito e Francesco Viale.

Si procede alla votazione: risultano eletti i soci Gian Marco Calvini, Roberto Ticchiati, Giuliana Grassi, Alessandro Bloise, Arturo Russo.

Risultano non eletti nel seguente ordine: 1) Barbara D'Agostino, 2) Francesco Viale, 3) Rudy Valfiorito.

3.



Associazione Praugrande
Via Anfossi 9, 18015 Pompeiana (IM)

Gian Marco Calvini e Roberto Ticchiati illustrano il nuovo Statuto redatto ai sensi del D. LGS 117/2017 "Codice del Terzo Settore", secondo le linee guida indicate della Regione Liguria.

In particolare sottolineano la formulazione dell'art. 2 che descrive finalità e attività dell'organizzazione:

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (e);*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (f);*

La finalità principale dell'associazione è:

- *tutelare il patrimonio naturale, paesaggistico, storico, sociale e culturale del paese di Pompeiana in particolare e del territorio ligure in generale.*

In coerenza con le attività di interesse generale indicate e con le finalità ivi menzionate l'Associazione si occupa in particolare di:

- *promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni;*
- *agire concretamente per una corretta gestione e valorizzazione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Pompeiana IT 1315922 (Dir. 92/43/CEE) e degli altri siti della rete Natura 2000.*

dell'art.5 comma 6 che stabilisce:

L'organo di amministrazione può proporre la qualifica di "socio onorario" a persone fisiche che si sono particolarmente distinte nel supporto dell'attività dell'Associazione Praugrande. Tale qualifica assume piena validità al momento della sua accettazione, non richiede il pagamento di quote associative e, con questa eccezione, ha gli stessi vincoli e la stessa durata di validità della qualifica di associato prevista dal precedente comma 5

dell'art.10, comma 1 che stabilisce:

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette.

e dell'art. 15, comma 3 che stabilisce:

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea approva all'unanimità.

4.

Alessandro Bloise poi prende la parola ed inizia a illustrare le attività realizzate nel 2018 ai soci presenti:

- Venerdì 12 Gennaio: Lezione sul SIC di Pompeiana alla classe IIA del Liceo Amoretti per il progetto di gemellaggio sui SIC con gli alunni polacchi e norvegesi;
- Venerdì 9 Marzo: Uscita e attività sul campo nel SIC di Pompeiana con i ragazzi del liceo Amoretti e i ragazzi polacchi coinvolti nel progetto di gemellaggio;
- Sabato 24 Marzo: Adesione all'iniziativa "Earth Hour";
- Sabato 21 Aprile: Assemblea dei Soci;
- Luglio: Interventi sui rettili ed anfibi del SIC presso l'Asilo infantile "Siffredi" di Pompeiana;
- Sabato 29 Settembre: Adesione a Puliamo il Mondo;
- Ottobre: Adesione ad Ottobre di Pace;



Associazione Praugrande
Via Anfossi 9, 18015 Pompeiana (IM)

- Venerdì 14 Dicembre: Cena Natalizia.

5.

Alessandro Bloise passa infine ad illustrare le attività proposte per il 2019, alcune già effettuate o in corso:

- Domenica 24 Febbraio: Ricognizione Itinerario n° 2;
- Sabato 30 Marzo: Adesione all'iniziativa "Earth Hour";
- Domenica 7 Aprile: Uscita e attività sul campo nel SIC di Pompeiana con i ragazzi del liceo Amoretti e i ragazzi norvegesi coinvolti nel progetto di gemellaggio;
- Sabato 13 Aprile: Assemblea dei Soci;
- Domenica 14 Aprile: Escursione nel SIC lungo l'itinerario n° 2;
- Maggio: Escursioni primaverili nel SIC;
- Maggio: Installazione dei pannelli divulgativi nel SIC realizzati dai ragazzi del liceo Amoretti nell'ambito del progetto di gemellaggio;
- Giovedì 6 Giugno: Cerimonia conclusiva del progetto di gemellaggio ad Imperia;
- Agosto: Serata di letture;
- Settembre: Adesione a Puliamo il Mondo;
- Ottobre: Adesione ad Ottobre di Pace.

Dopo l'illustrazione delle attività proposte si passa a discutere della loro realizzazione con tutti i soci presenti. I soci approvano le attività in programma e concordano sugli obiettivi e le finalità posti dall'Associazione.

Giuliana Grassi propone di riconfermare anche per quest'anno, nel mese di luglio, gli interventi sui rettili ed anfibi del SIC presso l'Asilo infantile "Siffredi" di Pompeiana, tenuti da Alessandro Bloise, mentre Marco Dioguardi ripropone la cena natalizia da fare a fine anno. Rudy Valfiorito infine suggerisce di concentrare gli sforzi sulla realizzazione di nuove pozze o vasche per il pelodite, che considera uno degli interventi più urgenti per tentare di mettere in sicurezza l'esigua popolazione di questo anfibio all'interno del SIC, presente solo nell'abbeveratoio di San Bernardo. I soci concordano, si pensa di risistemare la pozza realizzata anni fa nella campagna di Roberto Ticchiati e realizzarne anche altre nelle zone limitrofe.

L'Assemblea si conclude alle 20.00.

Il Presidente

(Gian Marco Calvini)

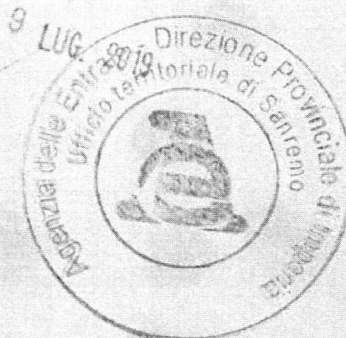
Associazione Praugrande
Via Anfossi 9, Pompeiana (IM)
www.associazionepraugrande.it

Il Segretario

(Alessandro Bloise)

Associazione Praugrande
Via Anfossi 9, Pompeiana (IM)
www.associazionepraugrande.it

AGENZIA DELL'ENTRA
3^a UFFICIO DI ENTRATA
originale dell'atto n. 200 II
9 LUG 2019
IL DIRETTORE
L'ADDETTO AI SERVIZI
Sig.ra PAOLA VANNINI



Praugrande Organizzazione di Volontariato - Statuto

ART. 1 - Denominazione sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Praugrande, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Pompeiana (IM). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ok

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (f);

La finalità principale dell'associazione è:

- tutelare il patrimonio naturale, paesaggistico, storico, sociale e culturale del paese di Pompeiana in particolare e del territorio ligure in generale.

In coerenza con le attività di interesse generale indicate e con le finalità ivi menzionate l'Associazione si occupa in particolare di:

- promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni;
- agire concretamente per una corretta gestione e valorizzazione del SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Pompeiana IT 1315922 (Dir. 92/43/CEE) e degli altri siti della rete Natura 2000.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata

all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
6. L'organo di amministrazione può proporre la qualifica di "socio onorario" a persone fisiche che si sono particolarmente distinte nel supporto dell'attività dell'Associazione Praugrande. Tale qualifica assume piena validità al momento della sua accettazione, non richiede il pagamento di quote associative e, con questa eccezione, ha gli stessi vincoli e la stessa durata di validità della qualifica di associato prevista dal precedente Art. 5/5.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione

- Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.